



CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

AREA 7 SOCIALE CULTURA, P. ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO
UFFICIO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 40 DEL 10-03-2022

OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo polivalente sito in Guidonia, via De Curtis, mediante aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Determina a contrarre. CIG: 9052449D39

IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in relazione al decreto sindacale di nomina a Dirigente Area VII n. 16 del 27 aprile 2021 - prot. n. 40309 del 28 aprile 2021;

Vista la delibera n. 142 del 15.12.2020, - recante indirizzi per la concessione dell'impianto sportivo in oggetto, la determinazione Area VI LL.PP. n. 219 del 1.10.2021 di presa d'atto dell'agibilità, la nota del Sindaco, prot. n. 99620 del 29.10.2021 per l'utilizzo temporaneo e parziale dell'impianto, la successiva manifestazione di interesse e l'aggiudicazione per l'utilizzo temporaneo e parziale, l'agibilità ex art 80 TULPS di data 21.1.2022, prot. n. 6774;

Premesso

che la natura del bene "impianto sportivo" rientra nella previsione dell'ultimo capoverso dell'art. 826 c.c., ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei Comuni destinati ad un pubblico servizio e perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili i quali, ex art. 828 c.c. non possono essere sottratti alla loro destinazione;

che su tali beni insiste un vincolo funzionale, coerente con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale e che la conduzione degli impianti sportivi sottenda a tale tipologia di attività (Consiglio di Stato n. 2385/2013);

che la gestione di tali impianti può essere effettuata dall'amministrazione competente oltre che in forma diretta anche in forma indiretta, mediante affidamento a terzi;

Ritenuto di procedere all'affidamento della concessione dell'impianto sportivo polivalente, sito in Guidonia, via De Curtis, mediante la Centrale Unica di Committenza della IX Comunità Montana del Lazio, sulla base della convenzione in essere per la gestione associata delle funzioni di stazione unica appaltante, in esecuzione della delibera di Consiglio comunale n. 39 del 26 giugno 2019;

che, al fine di garantire i principi di concorrenza, pubblicità e non discriminazione, si procederà mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 59, comma 1, e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 3, del predetto D.Lgs. 50/2016;

che il Comune di Guidonia Montecelio, di concerto con la Centrale unica di Committenza, deve adottare la determina a contrarre, approvare il bando di gara, il piano economico finanziario, il capitolato speciale prestazionale, il disciplinare di gara con previsione dei criteri premiali da applicare, lo schema di contratto;

che la Cuc, in nome e per conto del Comune di Guidonia Montecelio, provvederà alla gestione della procedura di gara;

che, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- l'oggetto dell'affidamento riguarda la concessione, come definita all'art.3, comma 1, lettera vv) del D.Lgs. n. 50/2016, dell'impianto sportivo polivalente sito in Guidonia, via de Curtis, per il quale risulta l'agibilità come da determinazione n. 219 del. 1. 10. 2021 (consultabile all'albo pretorio *on line*) e relativi allegati, quali elaborati tecnici descrittivi delle strutture e degli impianti, certificazioni, Scia Antincendio, ai quali si rimanda;
- con l'affidamento della presente concessione si intende trasferito all'impresa concessionaria il rischio economico/operativo, inteso come rischio di esposizione alle fluttuazioni di mercato che possono derivare da un rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta;
- con il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto nelle forme di cui all'art 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune di Guidonia affida all' operatore economico aggiudicatario, la gestione dei servizi di che trattasi, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire la struttura sportiva e i servizi connessi, oggetto del contratto, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del predetto D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la base d'asta è pari ad €.75.000,00, IVA esclusa, oltre il rialzo offerto in sede di gara, cui deve essere aggiunto l'extracanone, calcolato in relazione al fatturato derivante da ogni forma di sfruttamento economico/commerciale della struttura, del valore minimo pari all'8% del fatturato annuo (per ciascun anno di esercizio) eccedente il valore di riferimento di € 750.000,00 e comunque fino alla concorrenza dell'offerta migliorativa presentata, sia in termini monetari che percentuali, come meglio esplicitato negli atti di gara allegati;
- la presente concessione non viene suddivisa in lotti poiché un affidamento delle attività a più operatori risulterebbe anti-economico, in quanto dette attività sono ricomprese in un'unica struttura sportiva polifunzionale con servizi pertinentziali comuni e utenze, nella gran parte, non separabili. Inoltre, una gestione disgiunta renderebbe particolarmente critica, anche dal

punto di vista economico, la cura dei reciproci rapporti con conseguenti ricadute negative sulla qualità dei servizi prestati all'utenza;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 15.12.2020 con la quale, oltre agli indirizzi per la concessione di che trattasi, è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la dott.ssa Carola Pasquali - dirigente Area 7- avendone i requisiti, nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 3, e adeguate capacità ed esperienza professionale, supportata dall'ing. Federico Vittori, ai sensi e per gli effetti della determinazione Area VII n. 83 del 30.12.2020;

Rilevato che il progetto elaborato dal Rup è costituito dai seguenti documenti, allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale:

- bando di gara;
- disciplinare di gara, con relativa modulistica;
- capitolato speciale, descrittivo e prestazionale, nel quale sono riportate le specifiche tecniche, sia qualitative che quantitative, dell'affidamento di cui trattasi;
- piano economico finanziario
- elaborati tecnici descrittivi della struttura (tra quelli allegati alla d.d. Area VI n. 219 del 1.10.2021)
- schema di contratto;

IL VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE AI FINI DELL'ART. 35 DEL D.LGS.50/2016 E DELL'ART. 93 DEL D.LGS.50/2016 È PARI AD € 7.875.000,00 OLTRE IVA DI LEGGE, DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART.167 DEL D. LGS. n. 50/2016, TENUTO CONTO DELL'OPZIONE CONTRATTUALE DI CUI ALL'ART. 6 DEL CAPITOLATO SPECIALE;

Rilevato che la base di gara è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le concessioni, pari ad €. 5.382.000, di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del Codice;

che le spese per la corresponsione alla CUC, comprendenti: il contributo ANAC di cui alla delibera n. 1121/2020, il contributo a favore della CUC ai sensi della convenzione stipulata, le spese di pubblicazione, le spese per la Commissione sono state impegnate con propria precedente determinazione n. 127/ 2021;

Ravvisata la rispondenza del presente provvedimento ai principi di regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Stabilito di rinviare a successivo provvedimento, da assumere sul predisponendo bilancio di previsione pluriennale 2022 - 2024, l'impegno delle spese per il fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche e l'innovazione, previste dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di cui al regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta n. 110/2019;

Rilevato che l'art. 3 del regolamento citato prevede che, in relazione alla organizzazione interna, venga individuata con apposito provvedimento dirigenziale, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo, riferita allo specifico intervento, identificando il ruolo dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori;

che, pertanto, è necessario costituire il gruppo di lavoro facente parte della struttura tecnico amministrativa, destinataria dell'incentivo, ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento comunale;

che, in relazione alle professionalità rivestite all'interno dell'Area VII, si ritiene che destinatario del progetto, in ragione anche delle attività finora prestate, sia il dott. Daniele Benedetti - istruttore amministrativo cat. C -;

Visti

il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

lo Statuto dell'Ente;

il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 17 giugno 2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023, in esercizio provvisorio;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 17 giugno 2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021-2023 con i relativi allegati e in particolare la sezione strategica ove è previsto il progetto sinergico intersettoriale che vede la Città di Guidonia Montecelio come Città dello Sport e la sezione operativa

relativa al “Centro sportivo polifunzionale: verifica dello stato dei lavori e delle certificazioni con le aree di competenza al fine di avviare le procedure pubbliche per l’individuazione del concessionario e sua messa in funzione.”

la deliberazione della Giunta comunale n. 64 dell'8 luglio 2021 con la quale è stato approvato il piano delle performance ed il piano esecutivo di gestione (PEG) – anno 2021;

il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 come convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti locali e ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio, sino a tale data, ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. n. 267/2000;

Rilevato

che l’Ente è in esercizio provvisorio;

che la Giunta, con deliberazione n. 1 del 20 gennaio 2022, sino all’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio limitatamente all’esercizio 2022, predisposto, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, sulla base delle previsioni definitive del bilancio di previsione finanziario 2021/2023, definitivamente approvato, ed ha assegnato ai dirigenti, al fine di garantire la continuità della gestione, le risorse indicate nel PEG;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa, che costituisce motivazione, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90

DI INDIRE la procedura di gara aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della concessione dell’impianto sportivo polivalente, sito in Guidonia, via De Curtis, mediante la Centrale Unica di Committenza della IX Comunità Montana del Lazio, sulla base della convenzione in essere per la gestione associata delle funzioni di stazione unica appaltante, in esecuzione della delibera di Consiglio comunale n. 39 del 26 giugno 2019;

DI APPROVARE i seguenti documenti, allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale:

- bando di gara;
- disciplinare di gara, con relativa modulistica;
- capitolato speciale, descrittivo e prestazionale;
- piano economico finanziario;

➤ schema di contratto;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- l'oggetto dell'affidamento è la concessione dell'impianto sportivo polivalente, sito in Guidonia, via De Curtis;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del predetto D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- IL VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE AI FINI DELL'ART. 35 DEL D.LGS. n. 50/2016 E DELL'ART. 93 DEL D.LGS.50/2016 È PARI AD € 7.875.000,00 OLTRE IVA DI LEGGE, DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART.167 DEL D.LGS. 50/2016, TENUTO CONTO DELL'OPZIONE CONTRATTUALE DI CUI ALL'ART. 6 DEL CAPITOLATO SPECIALE;
- la presente concessione non viene suddivisa in lotti poiché un affidamento delle attività a più operatori risulterebbe anti-economico, in quanto dette attività sono ricomprese in un'unica struttura sportiva polifunzionale con servizi pertinenti comuni e utenze, nella gran parte, non separabili. Inoltre, una gestione disgiunta risulterebbe inopportuna poiché renderebbe, anche per quanto detto in precedenza, particolarmente critica dal punto di vista economico la cura dei reciproci rapporti con conseguenti ricadute negative sulla qualità dei servizi prestati all'utenza.;
- non si è fatto ricorso alla clausola sociale di cui all'art. 50 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- la durata minima della concessione è stabilita in anni cinque, prorogabili per ulteriori cinque, con le modalità di cui all'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto;
- è previsto sopralluogo obbligatorio, in ragione della tipologia della concessione, relativa ad un impianto sportivo;
- è ammesso il subappalto, secondo le disposizioni di cui all'art. 174 del Codice; il concorrente indicherà nell'offerta le parti del contratto che intende subappaltare a terzi. Considerate le esigenze di carattere tecnico organizzativo connesse alla prestazione oggetto della concessione, il concessionario dovrà eseguire direttamente la conduzione, la direzione e l'organizzazione delle attività sportive in piscina, al fine di garantire un più intenso controllo dei protocolli igienico sanitari.
- Possibilità di proroga tecnica al termine del contratto qualora la nuova procedura di gara non sia stata conclusa;
- Possibilità di autorizzare l'avvio della concessione anche anteriormente alla formale stipulazione del contratto;

DI STABILIRE che gli elaborati tecnici descrittivi della struttura sono quelli allegati alla determinazione Area VI LLPP n. 210 del 1.10 2021, alcuni dei quali vengono allegati anche alla presente determinazione, a formarne parte integrante e sostanziale:

- la planimetria NCEU,
- la visura immobile NCEU,
- l'attestazione di prestazione energetica

che, per la tipologia del servizio, non sono stati rilevati rischi da lavorazioni interferenti, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI, fermo restando l'obbligo dell'affidatario al rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

che l'accertamento delle entrate sarà effettuato all'esito della procedura comparativa;

DI PRECISARE che, trattandosi di entrate ricorrenti, l'assunzione degli accertamenti sugli esercizi successivi troverà presupposto nel contratto;

DI DARE ATTO

che la procedura di gara verrà svolta dalla Centrale Unica di Committenza della IX Comunità Montana del Lazio, ai sensi della convenzione attiva tra le parti, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 39/2019 e che le spese necessarie sono state impegnate con propria precedente determinazione n. 127 del 2021;

che l'Anac con atto di segnalazione del 9 marzo 2021 ha chiesto al legislatore di integrare la disciplina dell'art. 113 del Codice dei contratti estendendone l'applicazione alle concessioni, in quanto la non applicazione sostenuta dalla sezione autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 15/2019 viene ritenuta penalizzante nei confronti dei dipendenti pubblici che si occupano di concessioni, in quanto il loro sforzo lavorativo è per natura maggiore;

che, conseguentemente, si rinvia a successivo provvedimento, da adottare sul pertinente capitolo del predisponendo bilancio di previsione pluriennale 2022 - 2024, l'impegno delle spese per il direttore dell'esecuzione e per il fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche e l'innovazione, previste dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di cui al regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta n. 110/2019;

DI STABILIRE

che, ai sensi dell'art. 2 della Delibera ANAC n. 1121/2020, l'operatore economico è tenuto a versare a favore dell'Autorità, con le modalità e i termini ivi previsti, un contributo pari a €. 200,00, in relazione all'importo posto a base di gara;

che la liquidazione delle somme per il fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche e l'innovazione, avverrà con specifico provvedimento di liquidazione, su proposta del RUP;

che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la scrivente è da ritenersi, a tutti gli effetti, Responsabile Unico del Procedimento della gara in oggetto;

che, con successivo provvedimento, verrà individuato il direttore dell'esecuzione del contratto, secondo le vigenti norme del Codice e le linee guida Anac in materia;

DI DARE ATTO dell'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i., nonché dell'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

di avere osservato tutte le prescrizioni contenute nel piano triennale della prevenzione – corruzione e della trasparenza, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 30 gennaio 2019.

che il presente provvedimento non comporta, attualmente, impegno di spesa o accertamento di entrata.

CIG: 9052449D39

Guidonia Montecelio, 10-03-2022

Il Dirigente
F.to Carola Pasquali

*D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"*

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Non necessita.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, 10-03-2022

IL DIRIGENTE
F.to Nicolò Roccolino

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"*

La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 163 del 16-03-2022

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 872

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi.

AREA 7 SOCIALE
CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO,
16-03-2022

L'Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"*